

MOVIMENTO 5 STELLE - ELEZIONI POLITICHE 2022

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI NEI COLLEGI PLURINOMINALI, NEI COLLEGI UNINOMINALI E NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022,

COMUNICA

che nella formazione delle liste di candidati nei collegi uninominali, plurinominali e nelle circoscrizioni estere, per la Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, si osserveranno i seguenti criteri e modalità, nel rispetto dei vincoli dell'alternanza ed equilibrio di genere previsti dalla legge.

Art. 1

Collegi plurinominali nelle circoscrizioni nazionali

- a) Per quanto riguarda i collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali, le proposte di autocandidatura, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel "*Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature*", saranno sottoposte alla votazione degli iscritti mediante consultazione in rete, a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restando la facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità dell'autocandidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle (art. 5 lett. h, dello Statuto).
- b) I candidati saranno posti in votazione nell'ambito della Circoscrizione della loro residenza o domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi.
- c) Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, nell'ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.
- d) I nominativi delle proposte di candidatura saranno elencate in ordine alfabetico.
- e) All'esito della votazione sarà generato un elenco di nominativi, suddiviso per genere, in ordine di numero di preferenze ricevute. In caso di parità, sarà data precedenza a chi risulta iscritto da più tempo al Movimento 5 Stelle.
- f) Si procederà, pertanto, a comporre le liste di candidati nei collegi plurinominali, fatto salvo il disposto della successiva lett. g) con le seguenti modalità:
 - il/la candidato/a che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze sarà collocato/a nel collegio plurinominali in cui è disponibile la posizione in lista più elevata nella Circoscrizione elettorale in cui è stato/a votato/a;
 - nel caso in cui nella stessa circoscrizione vi siano più collegi con identiche posizioni in lista disponibili, il/la candidato/a sarà collocato nel collegio in cui è residente o il proprio domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi, quali dichiarati nella

proposta di autocandidatura; nel caso nessuno di tali collegi sia quello di residenza o di domicilio, il/la candidato/a sarà collocato/a nella prima posizione disponibile nel collegio che esprime il maggior numero di seggi e, in caso di parità tra questi, nel collegio più popoloso;

- a seguire si procederà con i successivi candidati, nell'ordine di numero di preferenze ricevute, con gli stessi criteri.

g) Inoltre, il Presidente sottoporrà al voto degli iscritti, tramite consultazione in rete, in aggiunta alla propria candidatura, la proposta di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Il numero di componenti di tale elenco di nominativi proposti dal Presidente non supererà il numero massimo di 12 per la Camera dei Deputati (su un totale di massimo 191 candidati) e di 6 per il Senato della Repubblica (su un totale di massimo 93 candidati)

h) Applicati i criteri che precedono – cfr. sub lett. e), f) e g) – il Presidente apporterà i correttivi eventualmente necessari a soddisfare i vincoli di equilibrio di genere previsti dalla legge in relazione ai capilista dei collegi plurinominali – cfr. sub lett. c).

Art. 2

Collegi uninominali nelle circoscrizioni nazionali

Il Presidente individuerà, anche tra gli iscritti che hanno presentato la proposta di autocandidatura, i candidati da inserire nei singoli collegi tenendo conto, in via prioritaria, del criterio della residenza o del domicilio personale o professionale e/o del centro principale dei propri interessi, nel rispetto delle previsioni di legge relative all'equilibrio di genere.

I candidati predetti potranno essere individuati anche tra coloro che sono già inseriti nelle liste di candidati dei collegi plurinominali.

Art. 3

Collegi plurinominali nella circoscrizione estero

Per la formazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione estero, il Presidente, sentito il Comitato per i rapporti europei e internazionali, individuerà i candidati, in via prioritaria, tra gli iscritti che hanno presentato la propria proposta di autocandidatura.

Art. 4

Clausola finale

Nel caso in cui applicando tutti i criteri di cui sopra non fosse comunque possibile formare liste che rispettino i requisiti di legge o qualora in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle liste presso le rispettive circoscrizioni dovessero presentarsi situazioni impreviste e/o eccezionali tali da pregiudicare il regolare deposito delle liste, il Presidente adotterà ogni determinazione utile a consentire al Movimento la regolare presentazione delle liste.